

COMUNE DI ROCCALUMERA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

98027 - Piazza Mons. F.M. Di Francia

Codice Fiscale, e Partita IVA: 00145100830

Tel. 0942/744950 - Fax 0942/745104

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 2024

ai sensi dell'articolo 252 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

e successive modifiche e integrazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 08 del 08 gennaio 2025

Oggetto: Proposta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione, ex articolo 258 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

L'anno 2025, il giorno 08 del mese di gennaio, dalle ore 17:05 in avanti, presso la sede del Comune di Roccalumera, sono presenti il dott. Alberto Lombardo, in qualità di Commissario Unico dell'Organo Straordinario di Liquidazione, e la dott.ssa Rossella Rigano, Responsabile dell'Area 2 - Servizi Finanziari, nella qualità di Segretario verbalizzante.

L'ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

Premesso che

- ✓ con deliberazione consiliare n. 8 del 2 aprile 2024, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Roccalumera;
- ✓ con D.P.R. del 26 giugno 2024 è stato nominato il dott. Alberto Lombardo Commissario Unico dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ in data 12 luglio 2024 il suddetto decreto è stato formalmente notificato al dott. Alberto Lombardo, Funzionario Amministrativo in servizio presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - di Messina;
- ✓ ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione presso l'Ente deve avere luogo entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- ✓ con deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 01 del 15 luglio 2024 il Commissario Unico si è regolarmente insediato, rimandando all'adozione dei successivi provvedimenti le fasi operative;

- ✓ ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, questo Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero alla data del 31 dicembre 2023;

Considerato che:

- ✓ con deliberazione Commissariale n. 02 del 15.07.2024 ha provveduto alla pianificazione del relativo lavoro nell'ambito del potere di autorganizzazione, nonché agli adempimenti preliminari, ed, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato l'avviso pubblico di avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva dell'Ente al 31.12.2023, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria nei confronti dell'Ente;
- ✓ con deliberazione Commissariale n. 03 del 22.07.2024 e n. 04 del 30.07.2024 ha provveduto ad emanare atto di indirizzo per la gestione degli atti finalizzati della massa passiva dell'Ente nonché alla separata amministrazione dei fondi vincolati;
- ✓ con deliberazione Commissariale n. 05 del 29.08.2024 ha provveduto a prorogare di trenta giorni il termine previsto per la presentazione delle istanze di ammissione atta a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria nei confronti dell'Ente;

Dato Atto che

- che è stata data ampia diffusione del predetto avviso mediante affissione all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, su un quotidiano di maggiore diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione regionale;
- altresì, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha più volte sollecitato ai competenti Uffici del Comune l'invio dei dati contabili - **che con separata nota si riserva di sollecitare** - invitando i Responsabili di Settore a comunicare tra l'altro gli importi afferenti ai residui attivi e passivi riaccertati (rimasti da riscuotere al 31.12.2023), ai residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata e attestare la sussistenza di debiti di bilancio e fuori bilancio che rientrano nella competenza della gestione liquidatoria;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;

- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato a adottare sono quelle individuate dall'articolo 251 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:
 - ✦ l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - ✦ la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - ✦ la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;
- il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti all'annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
- le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
- gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
- è facoltà dell'Ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all'Organo Straordinario di Liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

Considerato che

- in data 14 ottobre 2024 è scaduta la proroga del termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- alla stessa data risultano pervenute al protocollo dell'Ente, , n. 146 istanze di insinuazione alla massa passiva (*di cui alcune non recano alcun importo e/o esatta quantificazione dei crediti vantati*);
- successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione dell'istanza di insinuazione alla massa passiva e sino al 31.12.2024, sono pervenute ulteriori 27 istanze;

Valutato

- in tal senso, che l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute nei termini stabiliti da questo Organo Straordinario di Liquidazione, è attualmente s quantificato in euro **3.486.207,79**;

Atteso che:

- è tutt'ora in corso la rilevazione delle istanze pervenute successivamente a tale data e che è in corso anche la rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;
- in tal senso, che l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute oltre i termini stabiliti da questo Organo Straordinario di Liquidazione, è attualmente quantificato in euro **221.145,91**;
- la prima ricognizione nella rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili, è sommariamente quantificato in euro **3.452.437,78**, come da nota del 19.12.2024, prot. 0020274, di cui una notevole parte di essi devono ritenersi ricompresi tra le istanze di insinuazione al passivo pervenute;
- la prima ricognizione nella rilevazione d'ufficio del Contenzioso potenziale, come da nota del 19.12.2024, prot. 0020274, è quantificata in euro **4.176.390,11**, di cui una notevole parte di essi devono ritenersi ricompresi tra le istanze di insinuazione al passivo pervenute;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione, ritiene di quantificare somme aggiuntive certe, quali il compenso del Commissario Straordinario di Liquidazione, e incerte, quali il servizio di assistenza tecnica e informatica, lo svolgimento di lavoro straordinario, collaborazioni, incarichi legali, etc. che possono essere quantificate nel totale provvisoriamente in euro 150.000,00;
- si rende necessario avviare la fase istruttoria per definire l'ammontare complessivo e reale delle passività, con conseguente seguito della fase di liquidazione, anche in considerazione del fatto che in molti casi si rinviene carenza di documentazione prodotta a supporto delle istanze di ammissione al passivo;
- gli importi riferibili alle partite vincolate ex articolo 255 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, sono oggetto di gestione separata nei limiti delle somme effettivamente concesse e incassate;

Ritenuto

- dover proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'articolo 258 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, affinché tale Organo possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso di adesione, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'Ente, di qualsiasi atto e/o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto e/o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni

e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione Comunale avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 58 del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133;

Atteso che

- ✓ è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità, e dall'altra, solleva l'Ente dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;
- ✓ altresì, sulla scorta delle disposizioni finanziarie sono previsti benefici per gli enti locali che aderiscano alla procedura con possibilità di finanziamento statale;

Rilevato che

- anche la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n. 14 del 2009, ha evidenziato che la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex articolo 258 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. È di tutta evidenza che l'applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce;

Visti

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;


Per tutto quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente e sostanzialmente riportato,

DELIBERA

1. **di approvare** le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **di richiedere** alla Giunta Comunale, se intenda aderire alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'articolo 258 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
3. **di assumere**, in caso di adesione, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione della Commissario Straordinario di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie;
4. **di riservarsi** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione di tutti i debiti, tuttora in corso;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione riservata del sito istituzionale dell'Ente;
6. **di disporre**, altresì, la trasmissione, tramite il Segretario Generale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri comunali, al Revisore unico dei conti;
7. **di disporre** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) venga pubblicata, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni, a cura dell'Ufficio di Segreteria;
 - b) sia altresì pubblicata a cura dei competenti uffici del Comune di Roccalumera:
 - i. all'Albo pretorio on-line del Comune di Roccalumera;
 - ii. nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Roccalumera, dedicata a tutti gli atti ed agli avvisi dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalizzante
Dott.ssa Rossella Rigano



Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Alberto Lombardo

